II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 1969
relativa alla concessione di aiuti alle costruzioni navali intesi a correggere le distorsioni di concorrenza sul mercato internazionale

(69/262/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 92 e 112,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la situazione delle costruzioni navali è notevolmente peggiorata nella Comunità rispetto al resto del mondo, in particolare a causa delle distorsioni di concorrenza sul mercato internazionale ;

considerando che la protezione delle costruzioni navali nella Comunità riveste un interesse comune ;

considerando che è impossibile proteggere tale settore industriale contro la concorrenza esterna con misure doganali o altre misure di politica commerciale, senza danneggiare gli armatori della Comunità, che esercitano la loro attività su un mercato di carattere internazionale ;

considerando che il danno subíto dai cantieri navali della Comunità in seguito alle distorsioni di concorrenza costatate sul mercato internazionale può attualmente essere valutato al 10 % dei prezzi fissati contrattualmente per la vendita di navi nuove destinate alla navigazione marittima o per taluni lavori di trasformazione ;

considerando che la concessione di aiuti volti a compensare il danno causato dalle distorsioni di concorrenza non deve modificare le condizioni degli scambi all'interno della Comunità più di quanto lo richieda la stretta realizzazione di tale obiettivo ;

considerando che sia le forniture interne che quelle destinate all'esportazione possono beneficiare delle misure previste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Possono essere considerati compatibili con il mercato comune, alle condizioni di cui all'articolo 2, gli aiuti destinati a compensare le distorsioni di concorrenza costatate sul mercato internazionale delle costruzioni navali.

Articolo 2

1. Possono essere concessi aiuti per le seguenti operazioni :

a) Costruzione, in un cantiere navale della Comunità, di navi destinate alla navigazione marittima che presentano le seguenti caratteristiche :
   — navi mercantili per il trasporto di passeggeri e/o di merci, di stazza lorda di 100 tonnellate o più,
   — navi da pesca di stazza lorda di 50 tonnellate o più,
   — draghe di stazza lorda di 150 tonnellate o più,
   — rimorchiatori di 500 CV o più ;
b) lavori di trasformazione di navi destinate alla navigazione marittima d'uno dei tipi descritti alla

lettera a), di stazza lorda di 3.000 tonnellate o più, a condizione che tali lavori siano effettuati in un cantiere navale della Comunità e comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo o del sistema principale di propulsione di dette navi.

2. Per ciascuna delle operazioni che rientrano nel paragrafo 1, gli aiuti concessi possono raggiungere in totale il 10 % dei prezzi fissati contrattualmente, prima dell'inizio dei lavori, per la vendita di navi nuove destinate alla navigazione marittima o per lavori di trasformazione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nella misura necessaria, le norme e le modalità di applicazione dei regimi di aiuti a favore del settore industriale in questione.

Tali norme e modalità di applicazione devono fare chiaramente risultare se sono rispettati l'importo massimo degli aiuti ed il campo d'applicazione definiti all'articolo 2.

Articolo 4

1. La presente direttiva è applicabile fino al 31 dicembre **1971.**

2. Prima della fine dell'anno 1971, e fatto salvo l'esame permanente previsto all'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione esamina la situazione del mercato internazionale e presenta al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da proposte relative alle misure da adottare per il periodo successivo.

Il Consiglio dispone di un termine di sei mesi per deliberare su tali proposte.

Ove tali proposte siano presentate al Consiglio, la validità della presente direttiva è prorogata, oltre il 31 dicembre 1971, fino al giorno dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio ed al massimo fino al 30 giugno 1972.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 28 luglio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1969

recante conclusione di un accordo con la Repubblica del Sud Africa, negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 1, del GATT

(69/263/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111, 114 e 228,

vista la decisione del Consiglio del 5 dicembre 1961,

vista la relazione della Commissione,

considerando che la Repubblica del Sud Africa, in conformità delle disposizioni dell'articolo XXVIII, paragrafo 1, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, ha espresso il desiderio di procedere al ritiro di concessioni che interessano la Comunità economica europea ; che tale ritiro è stato oggetto di negoziati di compensazione ;

considerando che le concessioni offerte dalla Repubblica del Sud Africa in compensazione delle concessioni precedenti sono soddisfacenti,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, l'accordo negoziato con la Repubblica del Sud Africa ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 1, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La conclusione di tale accordo sarà notificata alle parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio.

Fatto a Bruxelles, addí 28 luglio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS